

N. 5115/2012 Sentenza
N. 51865/2009 R.G.

N° CRON.
3 - MAG. 2012
N° REP. 4225

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE SECONDA CIVILE

In persona del giudice unico, Mauro Vitiello, ha pronunciato la seguente

IL CASO.it sentenza

nella causa civile avente ad oggetto: azione revocatoria fallimentare;

iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con atto di citazione notificato a ministero dell'Ufficiale Giudiziario addeito all'ufficio unico della Corte di Appello di Milano,

da

-Fallimento Debora s.r.l. in liquidazione, in persona del curatore dott. Bruno Cenati, rappresentato e difeso dall'avv. Adele Marcellini ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima, sito in Milano, via Carroccio n. 8;

attore

contro

-Sipral Padana s.p.a., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresenta e difesa dagli avv.ti Mario Palmieri e Marco Facchetti ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo sito in Milano, via Soave n. 7;

convenuto

conclusioni per le parti: vedi fogli allegati.

Motivi della decisione

La domanda intesa ad ottenere la revoca, ai sensi dell'art. 67, secondo comma, 1. fall., dei pagamenti, per un totale di euro 22.749,19, effettuati dalla società poi dichiarata fallita (con sentenza del 6 marzo 2008), a favore di Sipral Padana s.p.a., va esaminata muovendo dalla premessa che l'effettuazione dei pagamenti, il loro importo, la risalenza al semestre antecedente all'apertura del concorso (l'incasso degli assegni da parte della convenuta risale al 3.10.07, 15.10.07, 5.1.08, 7.1.08 e 9.1.08), sono provati dall'attore né, peraltro, sono oggetto di contestazione da parte della convenuta.

Quest'ultima si difende sostenendo che nella fattispecie opererebbe l'esenzione prevista dall'art. 67, comma 3 lett. a) 1. fall., riferendosi la domanda di revocatoria a pagamenti eseguiti "nell'esercizio dell'attività d'impresa nei termini d'uso" ed escludendo di essere stato a conoscenza dello stato di insolvenza.

La causa verte quindi sull'elemento soggettivo e sulla configurabilità della causa di esonero prevista dall'art. 67, comma 3 lett. a) 1. fall., con conseguente problema di stabilire, anzitutto, in quale rapporto di logica priorità le due questioni vadano poste ed esaminate.

E' cioè necessario stabilire se l'eventuale accertamento della causa di esonero sia pregiudiziale rispetto alla verifica inerente all'elemento soggettivo, partendo dalla tesi per cui l'eventuale riscontro del fatto che il pagamento venne eseguito nell'esercizio dell'attività d'impresa e nei termini d'uso escluda *a fortiori* la *scientia*, o se sia piuttosto vero il contrario, e cioè che ad esaminare l'eventuale presenza della causa di esonero si debba passare soltanto dopo aver accertato la sussistenza della conoscenza dello stato d'insolvenza, il che significherebbe che la causa di esonero riguarderebbe soltanto le fattispecie in cui il convenuto fosse perfettamente a conoscenza dell'insolvenza del *solvens*.

Per risolvere tale problema preliminare è necessario muovere dalla *ratio* dell'introduzione della causa di esonero, che va ricondotta alla necessità di tutelare l'interesse alla prosecuzione dell'attività d'impresa dell'*accipiens*, garantendogli la tranquillità derivante dal consolidamento dei pagamenti ricevuti nello svolgimento dell'attività imprenditoriale e nei termini d'uso (e quindi siano tali, oggettivamente, da non far sorgere sospetto alcuno in merito alla solvibilità del debitore), senza onere, quindi, da parte sua, di attivazione di canali informativi particolari, che siano relativi alle condizioni di salute del debitore e di cui normalmente non dispone (a differenza di altri soggetti più attrezzati a tale scopo, quali le banche).

La premessa è rilevante anche per definire il significato della previsione per cui il pagamento deve avvenire "nei termini d'uso" (accertare se il pagamento sia eseguito nell'esercizio dell'attività d'impresa è infatti decisamente più agevole).

Il significato della previsione in discorso deve quindi ritenersi comprensivo sia della "qualità" e tipologia del pagamento, che deve risultare eseguito con un mezzo fisiologico ed ordinario, sia del dato cronologico, cioè del tempo dell'adempimento; di qui la conclusione che per l'operatività della causa di esenzione da revocatoria sia necessario che il pagamento sia effettuato, oltre che con mezzi ordinari, nei tempi previsti dal regolamento negoziale accettato dalle parti, con l'ulteriore conseguenza che solo i pagamenti ritardati rispetto a quanto dalle parti concordato finirebbero per ricadere nell'area degli atti solutori revocabili.

Non pare infatti possibile riferirsi ad un parametro di confronto che nella sostanza non esiste, o quanto meno è di ardua individuazione, cioè a quello integrato da "termini d'uso" del pagamento individuati genericamente per tutti i rapporti commerciali, o per i rapporti interni ad un determinato settore produttivo-commerciale.

Venendo al caso in esame, va quindi certamente escluso che i pagamenti, significativamente ritardati rispetto alla scadenza delle fatture e garantiti con la consegna di assegni postdatati, possano integrare un mezzo solutorio rituale.

Ciò è tanto più vero in quanto è emerso che i pagamenti in favore di Sipral Padana s.p.a., con cui la Debora s.r.l. intratteneva rapporti da diverso tempo, erano sempre avvenuti a "rimessa diretta sessanta giorni" e che soltanto a partire dalla fine del 2006 il sig. Alberto Patrini, per la Sipral

Padana s.p.a., aveva chiesto il pagamento del pregresso quale condizione per la prosecuzione dei rapporti commerciali tra le due società (cfr. dichiarazioni rese dal teste Agostino Montemurro).

Venendo al requisito soggettivo, va detto che la valutazione della sua sussistenza è anzitutto condizionata dall'elemento stesso della consegna all'*accipiens* di assegni postdatati in un contesto caratterizzato dalla pregressa costante regolarità dei pagamenti delle forniture (sul punto vedi ancora quanto riferito dal teste Montemurro).

La consapevolezza da parte della convenuta delle difficoltà in cui versava Debora s.r.l. è quindi certa, e per stabilire se tale consapevolezza inerisse alla decozione vera e propria assume rilievo decisivo quanto dichiarato dalla teste Maria Luisa Cipriani, liquidatrice di Debora s.r.l., che ha ricordato di aver invitato i responsabili di Sipral a pazientare, quanto alla corresponsione dei pagamenti dovuti, in considerazione delle gravi difficoltà in cui Debora s.r.l. versava, difficoltà che impedivano addirittura il regolare e tempestivo pagamento degli stipendi ai dipendenti.

Carmela Zingarino e Concetta Manzi, dipendenti della società fallita, hanno a loro volta confermato di aver ricevuti gli stipendi con ritardi significativi, in un contesto di insolvenza caratterizzato dalla notifica a Debora di una "marea" di decreti ingiuntivi, protesti e pignoramenti (cfr. in proposito i verbali delle udienze di escussione testimoniale).

Da ciò va desunto che la convenuta sapeva della decozione del *solvens*: sapere che il proprio cliente non riesce a pagare i dipendenti è circostanza senz'altro identificabile con la conoscenza dell'insolvenza.

Ma nel caso di specie, ove ve ne fosse bisogno, v'è di più. L'*accipiens*, essendo una società per azioni, era soggetto attrezzato, per dimensioni e strutture organizzative interne, per acquisire informazioni dettagliate quanto alle condizioni dei propri debitori.

Inoltre il soggetto creditore aveva rapporti commerciali, con il proprio debitore, caratterizzati dalla regolarità, costanza e consuetudine; di qui la conclusione secondo cui del tutto fisiologicamente Sipral Padana s.p.a. fosse consapevole dell'insolvenza del suo debitore, nel momento in cui ebbe a ricevere i pagamenti in esame.

Per le ragioni esposte deve essere dichiarata l'inefficacia dei pagamenti per cui è causa e conseguentemente Sipral Padana s.p.a. deve essere condannata al pagamento in favore del fallimento attore della complessiva somma di euro 22.749,19, maggiorata degli interessi legali, da calcolarsi dalla domanda al saldo.

Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

il tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:

1) dichiara l'inefficacia dei pagamenti per euro 22.749,19 eseguiti da Debora s.r.l. in favore della convenuta e conseguentemente condanna quest'ultima alla restituzione al fallimento attore della predetta somma, maggiorata degli interessi legali, da calcolarsi dalla data della domanda al saldo;

2) condanna la società convenuta al pagamento delle spese processuali in favore del fallimento attore, spese liquidate, in mancanza di notula, in complessive euro 4.000,00, oltre a IVA e c.p.a. come per legge.

Così deciso in Milano, il 19.4.12

TRIBUNALE DI MILANO
2^a SEZIONE CIVILE
Sentenza Depositata e Pubblicata

Il giudice
Mauro Vitello

FATTO AVVISO
TELEMATICO
IL 3-5-2012
DAL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
FORRELLI G. LAURETTI